

Deliberazione n. . \_\_\_\_\_

Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui si propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere neretto

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
<b>REGOLAMENTO N. 267</b> <b>TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	
<p><b>ARTICOLO 13 - VERSAMENTI E RIMBORSI</b></p> <p><i>(1. - 7.) omissis</i></p> <p><i>8. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli importi o dei maggiori importi accertati. Si applicano, altresì, le disposizioni sulla riscossione frazionata di cui all'articolo 68 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</i></p>	<p><b>ARTICOLO 13 - VERSAMENTI E RIMBORSI</b></p> <p><b>(1. - 7.) omissis</b></p> <p><b>8. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, <b>gli oneri di riscossione e le spese di notifica, sono riscossi a titolo provvisorio. Ai fini dell'esecuzione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.</b></b></p>
<b>TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE</b>	

## **ARTICOLO 21 - DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO**

1. omissis

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, intimazioni, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, mediazioni, conciliazioni, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 comma 5 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.

Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme rimosse saranno imputate, in tutto o in parte, ai documenti più vecchi.

3. Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche in

## **ARTICOLO 21 – DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO**

1. omissis

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, intimazioni, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, mediazioni, conciliazioni, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 comma 5 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.

Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme rimosse saranno imputate, in tutto o in parte, ai documenti più vecchi.

situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica che non dovrà essere superiore *ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione.*

Per accedere alla rateazione ordinaria tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (ditte individuali, società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone) dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica sulla base di parametri *deliberati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione.*

Per accedere alla rateizzazione di debiti di importo superiore ad

### **3. La rateazione può essere ordinaria o breve o straordinaria.**

Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche, **i titolari di ditta individuale e le società semplici** in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (**ISEE**) che non dovrà essere superiore **a Euro 26.000,00. Per le società semplici si intende il valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta.**

Per accedere alla rateazione ordinaria le società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione **della propria situazione di obiettiva difficoltà economica, attestata da un professionista iscritto all'albo (esempio: ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, eccetera)** sulla base dei seguenti parametri:

**a) indice di liquidità così determinato: importo liquidità corrente + importo liquidità differita / passivo corrente. Esso deve essere inferiore a 1;**

**b) indice alfa: importo del debito complessivo comprensivo degli interessi e delle spese dovute / totale valore ricavi e proventi x 100. Esso deve essere superiore a 10.**

<p>Euro 50.000,00 deve essere fornita una garanzia fideiussoria di primari istituti bancari o assicurativi. <i>In tal caso potrà essere concesso un piano rateale di durata pari a sei anni.</i></p> <p><i>Qualora il contribuente fornisca volontariamente adeguata garanzia fideiussoria anche per debiti di importo inferiore a 50.000,00 Euro, potrà essere allungato di un anno il piano rateale concedibile.</i></p> <p><i>Per i soggetti non persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.</i></p> <p><i>Per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 6 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.</i></p> <p>L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>Le disposizioni appena declinate consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.</p> <p>4. La rateazione non è consentita:</p>	<p>Per accedere alla rateizzazione di debiti di importo superiore ad Euro 50.000,00 deve essere fornita una garanzia fideiussoria di primari istituti bancari o assicurativi.</p> <p><b>La durata massima del piano rateale breve non può essere superiore alle 12 rate mensili.</b></p> <p><b>Per accedere al piano rateale breve è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.</b></p> <p>L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>Le disposizioni appena declinate consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.</p>
---	---

- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00;
- sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.

*In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.*

Nel caso di *rateazione breve (6, 12 mesi)* o rateazione straordinaria, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

5. La durata del piano rateale, sia *ordinario* sia straordinario, non può eccedere *tre anni*, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ed *cinque anni*, se superiore, salvo quanto previsto al precedente comma 3.

*Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico opportunamente documentato, potranno ottenere in alternativa una sospensione di 12 mesi o un incremento della durata del proprio piano di 12 rate; le cause giustificanti la sospensione/incremento del piano di rateazione già*

4. La rateazione non è consentita:

- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00;
- sulle ingiunzioni **o accertamenti esecutivi per i** quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il richiedente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.

*In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.*

**In tutti i casi di rateazione – ordinaria, breve (12 mesi)** o straordinaria, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

**5. In applicazione dell'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14 febbraio 2022, la durata massima dei piani di rateazione ordinaria e straordinaria non può essere superiore a 36 rate mensili per le annualità 2022-2023 e non potrà essere superiore a 24 rate mensili a partire dal 1° gennaio 2024.**

**Sono fatti salvi i piani rateali già concessi e sottoscritti dalle**

<p><i>concesso saranno deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari.</i></p> <p>6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.</p> <p>7.[soppresso]</p> <p>8. Nel caso di mancato pagamento di tre rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.</p> <p>9.[soppresso]</p>	<p><b>parti e quelli con iter di approvazione già avviato alla data di esecutività della Deliberazione che approva l'attuale modifica del presente Regolamento.</b></p> <p>6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.</p> <p>7. [soppresso]</p> <p>8. Nel caso di mancato pagamento di tre rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.</p> <p>9.[soppresso]</p>
<p><b>ARTICOLO 21 BIS - RATEAZIONI IN SITUAZIONE DI</b></p>	<p><b>ARTICOLO 21 BIS - RATEAZIONI IN SITUAZIONE DI</b></p>

## EMERGENZA ECONOMICA DA COVID-19

1. Il presente articolo dispone in materia di rateazioni, esclusivamente con riferimento agli anni 2020-2021 e sino al 30 giugno 2022, con particolare attenzione alla situazione di emergenza economica determinata dalla pandemia da Covid-19. *Al termine del suddetto periodo temporale, riprende validità la disciplina di cui al precedente articolo.*

2. La rateazione ordinaria viene suddivisa per le due seguenti tipologie di soggetti:

### PERSONE FISICHE, DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA' SEMPLICI

- per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi fino a € 50.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di 36 mesi. Per accedervi è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le difficoltà economiche determinate dalla pandemia da Covid 19 che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.
- per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi tra €50.000,01 e € 80.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di 48 mesi senza necessità di presentare garanzia fidejussoria. A dimostrazione dell'impossibilità di poter provvedere al pagamento delle somme entro i termini, l'istanza di accesso

## EMERGENZA ECONOMICA DA COVID-19

1. Il presente articolo dispone in materia di rateazioni, esclusivamente con riferimento agli anni 2020-2021 e sino al 30 giugno 2022, con particolare attenzione alla situazione di emergenza economica determinata dalla pandemia da Covid-19.

2. La rateazione ordinaria viene suddivisa per le due seguenti tipologie di soggetti:

### PERSONE FISICHE, DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA' SEMPLICI

- per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi fino a € 50.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di 36 mesi. Per accedervi è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le difficoltà economiche determinate dalla pandemia da Covid 19 che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.
- per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi tra € 50.000,01 e € 80.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di **36** mesi senza necessità di presentare garanzia fidejussoria. A dimostrazione dell'impossibilità di poter provvedere al pagamento delle somme entro i termini, l'istanza di accesso alla rateazione

alla rateazione dovrà essere corredata da idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica che non dovrà essere superiore *ai limiti attestati annualmente nel documento unico di programmazione (DUP) deliberato dal Consiglio Comunale , che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione.*

Per le società semplici si intende il valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta.

Per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi superiori a € 80.000,00 potrà essere accordato un piano di rateazione in:

- massimo 6 mesi in assenza di garanzia fidejussoria
- massimo 60 mesi in presenza di adeguata garanzia fidejussoria.

**SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE** (es. società di persone o di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, ecc.)

- per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi fino a € 50.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di 36 mesi. Per accedervi è necessario produrre una autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti le difficoltà economiche determinate dalla pandemia da Covid 19 che non consentono di provvedere al pagamento delle somme entro i termini.

dovrà essere corredata da idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica che non dovrà essere superiore **a € 26.000,00.**

Per le società semplici si intende il valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta.

Per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi superiori a € 80.000,00 potrà essere accordato un piano di rateazione in:

- massimo 6 mesi in assenza di garanzia fidejussoria
- massimo **36** mesi in presenza di adeguata garanzia fidejussoria.

**SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE** (es. società di persone o di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, ecc.)

- per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi fino a € 50.000,00, la rateazione è ammessa sino ad un massimo di 36 mesi. Per accedervi è necessario produrre una autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti le difficoltà economiche determinate dalla pandemia da Covid 19 che non consentono di provvedere al pagamento delle somme entro i termini.

per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi tra € 50.000,01 e €



- per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi tra € 50.000,01 e € 100.000,00 la rateazione è ammessa sino a 48 mesi senza necessità di presentare garanzia fidejussoria. A dimostrazione dell'impossibilità di poter provvedere al pagamento delle somme entro i termini, all'istanza dovrà essere allegata adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria sulla base dei parametri definiti *annualmente nel documento unico di programmazione (DUP) deliberato dal Consiglio Comunale, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione*

Per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi superiori a € 100.000,00 potrà essere accordato un piano di rateazione in:

- massimo 12 mesi in assenza di garanzia fidejussoria
- massimo 60 mesi in presenza di adeguata garanzia fidejussoria.

In tutti i casi di rateazione di cui al presente comma, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.

100.000,00 la rateazione è ammessa sino a **36** mesi senza necessità di presentare garanzia fidejussoria. A dimostrazione dell'impossibilità di poter provvedere al pagamento delle somme entro i termini, all'istanza dovrà essere allegata adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria, **attestata da un professionista iscritto all'albo (esempio: ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, eccetera) sulla base dei seguenti parametri:**

- **a) indice di liquidità così determinato: importo liquidità corrente + importo liquidità differita / passivo corrente. Esso deve essere inferiore a 1;**
- **b) indice alfa: importo del debito complessivo comprensivo degli interessi e delle spese dovute / totale valore ricavi e proventi x 100. Esso deve essere superiore a 10.**

Per somme dovute, a qualsiasi titolo, per importi superiori a € 100.000,00 potrà essere accordato un piano di rateazione in:

- massimo 12 mesi in assenza di garanzia fidejussoria
- massimo **36** mesi in presenza di adeguata garanzia fidejussoria.

In tutti i casi di rateazione di cui al presente comma, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.

3. I soggetti decaduti da una precedente rateazione ordinaria

3. I soggetti decaduti da una precedente rateazione ordinaria possono accedere, per una volta soltanto, ad un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, previa nuova istanza e versamento delle prime due rate, secondo le regole indicate al precedente comma 2. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. Per accedere alla nuova rateazione i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti

4. I contribuenti decaduti da una qualsiasi rateazione straordinaria, anche precedente al periodo contemplato dal presente articolo, possono accedere ad una seconda rateazione straordinaria o piano rateale concordato. In caso di piano rateale concordato non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica ma il contribuente dovrà sottoscrivere un nuovo piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, provvedendo contestualmente al versamento della sola prima rata. In ogni caso la prima rata non potrà essere superiore ad € 500,00. L'eventuale valore superiore sarà distribuito progressivamente sulle rate successive.

Per accedere al piano rateale concordato i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

possono accedere, per una volta soltanto, ad un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, previa nuova istanza e versamento delle prime due rate, secondo le regole indicate al precedente comma 2. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. Per accedere alla nuova rateazione i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti

4. I contribuenti decaduti da una qualsiasi rateazione straordinaria, anche precedente al periodo contemplato dal presente articolo, possono accedere ad una seconda rateazione straordinaria o piano rateale concordato. In caso di piano rateale concordato non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica ma il contribuente dovrà sottoscrivere un nuovo piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, provvedendo contestualmente al versamento della sola prima rata. In ogni caso la prima rata non potrà essere superiore ad € 500,00. L'eventuale valore superiore sarà distribuito progressivamente sulle rate successive.

Per accedere al piano rateale concordato i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

**La durata del piano rateale concordato non può eccedere i 36**

La durata del piano rateale concordato non può eccedere i 36 mesi + 12 ulteriori, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 complessivi ed i 60 mesi + 12 ulteriori se superiore.

5. L'accesso a qualsiasi tipologia di rateazione è consentito per debiti di valore superiore ad Euro 100,00 e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 c.5 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

6. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive nell'arco di 6 mesi, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della dilazione di pagamento e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili in unica soluzione.

7. Nel periodo di vigenza dell'art. 21 bis qualora i soggetti richiedenti il piano di rateazione fossero sprovvisti dei requisiti indicati al precedente comma 2, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'art. 21.

**mesi.**

5. L'accesso a qualsiasi tipologia di rateazione è consentito per debiti di valore superiore ad Euro 100,00 e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 c.5 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

6. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive nell'arco di 6 mesi, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della dilazione di pagamento e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili in unica soluzione.

7. Nel periodo di vigenza dell'art. 21 bis qualora i soggetti richiedenti il piano di rateazione fossero sprovvisti dei requisiti indicati al precedente comma 2, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'art. 21.